

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
E L' INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

PARTE I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano l'installazione di ogni mezzo pubblicitario nel territorio del Comune di Monte Argentario.

Si definiscono mezzi pubblicitari: le insegne, i cartelli, i manifesti, bacheche, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, e le altre forme di pubblicita' anche sotto forma di fonte luminosa, fissa, intermittente o di striscia luminosa, esposti permanentemente in luoghi pubblici o da questi visibili.

Per le norme di carattere generale vale quanto stabilito dalla legge n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.495 del 16.12.1992, il tutto in appresso semplicemente denominato come Vigente Codice della Strada.

Art. 2 - Suddivisione del territorio comunale

Per le finalita' connesse al presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle zone omogenee seguenti:

- **A - CENTRO STORICO**
- **B - ZONA DI CORONA AL CENTRO STORICO**
- **C - ZONA CON CARATTERISTICHE RICONDUCEBILI AL CENTRO STORICO**
- **D - CORONA URBANA**
- **E - PERIFERIA**
- **F - ZONA INDUSTRIALE**
- **G - ALTRE ZONE**
- **H - TERRITORIO EXTRAURBANO**

Le zone di cui sopra sono individuate nelle allegate tavole nn. 1,2 in scala 1:5.000 e nella tavola n. 3 in scala 1:25.000.

Art. 3 - Classificazione delle vie di comunicazione

La rete stradale per gli scopi connessi al presente regolamento viene suddivisa nelle seguenti categorie:

(A) STRADE DI PENETRAZIONE : S.S.n.440 - dal confine del Comune alla indicazione di centro abitato;

(A') STRADE SECONDARIE DI PENETRAZIONE: Strada del Convento dei P.P.

Passionisti, Strada dei Fondoni, Strada Panoramica ed anche tutte quelle strade che si dipartono dalla S.S.n.440 o dalla viabilità urbana verso l'interno del territorio, ma che non abbiano carattere di precarietà;

(B) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO: per la frazione di Porto S. Stefano sono: via Discesa del Valle, piazza del Valle, piazzale Facchinetti, scalo Colombo, lungomare dei Navigatori, via Martiri d'Ungheria, via Panoramica, via Baschieri, via Roma; mentre per la frazione di Porto Ercole: viale Caravaggio;

(B') STRADE URBANE DI QUARTIERE E LOCALI: tutte quelle precedentemente non menzionate.

PARTE II^

NORME PROCEDURALI

Art. 4 - Ammissibilita' degli interventi

Per l'installazione di mezzi pubblicitari come indicati all'art. 2 dovra' essere presentata regolare domanda in carta legale al Sindaco al fine di ottenere l'autorizzazione.

La stessa sara' rilasciata dal Sindaco previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, in appresso denominata semplicemente Commissione.

Sono escluse dalla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, le targhe. Le stesse sono soggette solo all'autorizzazione del Sindaco se le dimensioni non sono superiori a cm. 50 x cm. 60. I materiali saranno quelli propri della zona di riferimento.

Art. 5 - Documentazione richiesta

Le domande di autorizzazione o concessione edilizia di cui al precedente art.4 ed i relativi allegati dovranno essere firmati dal richiedente e dovranno contenere i seguenti elaborati, firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della professione:

- a)** planimetria ubicativa in scala 1: 2.000 o per il territorio extraurbano anche in scala 1: 5.000, evidenziando il luogo ove dovrebbe avvenire l'installazione del mezzo pubblicitario;
- b)** stralcio significativo della tavola di azionamento come descritte all'art.2, evidenziando la zona in cui dovrebbe essere posizionato il mezzo pubblicitario;
- c)** elaborato grafico in scala non inferiore a 1:20 del mezzo pubblicitario corredato da: modalita' di realizzazione, dimensioni, materiali da impiegarsi, colori delle varie parti, supporto ove presente per mezzi pubblicitari luminosi, colore e qualita' della luce; a discrezione della Commissione sara' richiesta documentazione grafica aggiuntiva se la zona di intervento o l'impegno dello stesso lo richiedano;
- d)** documentazione fotografica esauriente del punto di installazione del mezzo pubblicitario e del contesto urbano o ambientale in genere;
- e)** in caso di modifica ad una installazione pubblicitaria esistente ed autorizzata si seguira' la procedura di cui ai commi che precedono.

Art. 6 - Determinazione del Sindaco sulle richieste di autorizzazione

Acquisito il parere della Commissione il Dirigente rilascia o nega l'autorizzazione o concessione edilizia.

Vale in proposito quanto stabilito dall'art. 7 comma terzo legge 25.3.1982 n.94.

Le istanze evase saranno archiviate se non perfezionate e ritirate entro 90 giorni dalla data di comunicazione della determinazione del Sindaco.

Le istanze archiviate non potranno essere piu' perfezionate e ritirate.

Sono fatti salvi i provvedimenti di autorizzazione o nulla osta dei vari enti competenti, se necessari.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti.

Art. 7 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade se:
non siano osservate esattamente le condizioni alle quali l'autorizzazione viene rilasciata;
La messa in opera del mezzo pubblicitario non avviene entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio del permesso.

Art. 8 - Sanzioni

I mezzi pubblicitari a carattere permanente che siano stati installati abusivamente dovranno essere rimossi entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza sindacale previa contestazione della relativa infrazione.

Trascorso detto termine la rimozione avverrà d'ufficio addebitando tutte le spese che deriveranno da tale intervento ai responsabili.

Quanto sopra a meno della presentazione della istanza di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 13 legge 47/85 ed al rilascio della stessa in caso di autorizzazione o concessione a sanatoria la sanzione di cui all'art. 2 della citata legge dovrà essere inferiore a £. 1.000.000 e fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art.15 legge 1497/39.

Art. 9 - Norme transitorie

I mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenuti in opera purché autorizzati e non in contrasto con il Vigente Codice della Strada.

Le installazioni che invece saranno in contrasto con la normativa del presente regolamento dovranno esservi uniformate entro 180 giorni dalla approvazione dello stesso.

PARTE III[^]

NORME TECNOLOGICHE

Art. 10 - Classificazione e suddivisione

Le insegne, le targhe ed i pannelli possono essere classificati in relazione alla posizione che hanno rispetto alla parete di riferimento come:

- **BANDIERA;**
- **FRONTALI;**
- **INTERNE;**
- **VARIE (A TETTO, SU PENSILINA ETC.);**

Le insegne, le targhe, ed i pannelli si suddividono secondo i tipi nel seguente modo:

- **a caratteri indipendenti;**
- **a caratteri indipendenti su supporto;**
- **pannelli;**
- **vetrofanie;**
- **altri tipi.**

Le insegne, le targhe ed i pannelli possono avere una ulteriore classificazione data in riferimento alla luminosita' come segue:

- **a luce diretta;**
- **indiretta;**
- **riflessa;**
- **propria;**
- **intermittente;**
- **assente.**

Nella tavola 1 allegata alla presente normativa sono riportate le classificazioni fatte sopra con riferimento ad un ipotetico muro retrostante.

Art.11 - Ubicazione e carattere dell'insegna

I mezzi pubblicitari, di qualunque tipo o natura essi siano, dovranno essere posizionati in relazione ai locali cui si riferiscono. Qualora questi si trovassero al piano primo o superiore, tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti in opera sul portone d'ingresso o accanto allo stesso sotto forma di targa.

Ai piani superiori e' vietato qualunque tipo di mezzo pubblicitario.

Qualora si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne che con essa interferiscono, ancorche' esistenti ed autorizzate, su ordine del Comune dovranno essere rimosse.

Per ulteriori limitazioni si rimanda a quanto dispone in merito il Vigente Codice della Strada.

Art. 12 - Posizione e dimensioni delle insegne

Insegne frontali (B/1 - B/2 - B/3)

I criteri fondamentali per un corretto posizionamento delle insegne frontali sono i seguenti:

- Limite superiore: almeno 15 cm. al di sotto del primo corso di finestre o di eventuale marcapiano o marcadavanzale;
- Limite inferiore: bordo superiore del foro vetrina piu' vicino e piu' in alto;
- Limite laterale: qualunque elemento che possa caratterizzare la vetrina sia esso di natura architettonica che di natura vegetazionale;
- Il rapporto tra altezza e larghezza non potra' essere superiore a 1/5;
- Quando l'esercizio commerciale e' provvisto di una apertura superiore al foro vetrina, tale apertura potra' contenere l'insegna, purché essa non sia già presente nel vano dell'apertura della vetrina; qualora tale apertura si possa considerare un elemento caratterizzativo del prospetto non sara' consentito posizionarvi l'insegna;
- Quando l'esercizio commerciale e' composto da piu' vetrine o ingressi si potra' avere una sola insegna illuminata, mentre le eventuali altre saranno senza illuminazione;
- Rientrano nella categoria delle insegne parallele B/2 anche quelle a pianta varia purché con spessore inferiore ai 25 cm., con spessori superiori sono da classificarsi come insegne a bandiera B/4.

INSEGNE A BANDIERA (B/4)

Le insegne a bandiera sono sottoposte alle seguenti norme:

- lo spessore massimo e' di cm. 15 se luminose e cm.5 per quelle non luminose; anche eventuali parti decorative avranno le stesse dimensioni;
- l'altezza di imposta non dovra' essere inferiore a ml. 3,00 misurati dal marciapiede se presente; se apposte su edifici prospicienti strade senza marciapiede tale altezza non potra' essere inferiore a ml. 5,00 misurati dal piano di campagna;
- il limite superiore per l'apposizione di insegne a bandiera verticali od orizzontali sara': bordo inferiore del primo corso di finestre dell'edificio o marcapiano, marcadavanzale o qualunque elemento decorativo;
- in presenza di porticati, terrazzi, pensiline l'insegna dovra' essere collocata nella parte interna di essi vicina cioe' alla parete dell'edificio cui si appoggia; la sporgenza di tale insegna non potra' superare la meta' dell'aggetto dei porticati balconi, pensiline sotto cui si situa;
- non possono tali insegne superare in sbalzo la lunghezza di ml. 0,80;
- debbono distare dagli angoli degli edifici di una misura pari ad almeno tre volte lo sbalzo;

INSEGNE INTERNE (B/5 - B/6)

- All'interno dei fori-finestra e dei sopra-ruce dei portoni e' consentita l'utilizzazione di vetrofanie;
- se vi e' la presenza di inferriate le insegne vanno posizionate nella parte interna;
- le insegne che sono poste all'interno dei fori non possono sporgere oltre il filo degli infissi, mentre quelle luminose devono essere comunque rientrate rispetto al filo muro.

Art. 13 - Norme particolari

Nelle zone A e B sono vietate installazioni pubblicitarie generiche, cioe' esposte in luogo diverso da quello della sede dell'esercizio, di qualunque natura esse siano, fuorché le affissioni murarie o appositi elementi autoportanti di informazione, messi in opera dall'Amministrazione Comunale;

Derogando da quanto ai precedenti articoli valgono le seguenti eccezioni:

- alberghi e pensioni hanno facolta' di installare insegne a bandiera vicino l'ingresso;
- insegne direzionali: dovra' essere previsto il raggruppamento delle insegne in appositi supporti, in materiale e forma da decidere da parte della Commissione, da posizionare ai due ingressi della via di riferimento;
- bar e ristoranti, o locali ad essi ricollegabili come tipo d'esercizio, possono installare una locandina porta menu', di dimensioni contenute e con i materiali prescritti per la zona A; quando gli stessi abbiano anche degli spazi sia in concessione perche' pubblici o semplicemente privati, e nei quali siano installati manufatti quali tende, o strutture con coperture di varia forma e dimensioni, il mezzo pubblicitario sara' consentito nel numero di uno e con le prescrizioni previste ai seguenti articoli;
- Carabinieri, Polizia, Ospedali, farmacie ed altri enti che abbiano carattere di pubblica utilita' possono installare, in aderenza ai locali, insegne anche luminose o a bandiera secondo la normativa nazionale prescritta per essi;

PARTE IV[^]

AMBITI D'INSERIMENTO

TIPOLOGIE E MATERIALI AMMISSIBILI

Art. 14 - Zona A - Centro storico

Nella presente zona sono consentite soltanto insegne ricomprese entro il foro-vetrina e che siano del tipo B/5 B/6.

Per vetrina si intende tutto cio' che e' compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio, senza interessare la partitura della facciata.

Nella presente zona i materiali ammissibili saranno:
legno, chiaro e purché non verniciato, ottone ossidato o comunque non lucido, rame, bronzo, ferro, acciaio satinato, alluminio purché non anodizzato, vetro, pietra.

L'illuminazione potrà essere: diretta, indiretta, riflessa.

All'interno della zona delimitata con tratteggio, così come individuato nelle tavv. 1,2 che fanno parte integrante della presente normativa, i materiali utilizzabili potranno essere: legno, chiaro e non verniciato, ottone, rame, bronzo, vetro, perspex, plexiglass.

L'illuminazione potrà essere diretta o riflessa, ma mai realizzata con neon quella diretta.

Qualora tutti gli esercenti di una stessa via decidano di togliere i mezzi pubblicitari esterni ai loro esercizi sostituendoli con apposito elemento autoportante di informazione da posizionarsi agli ingressi della via, tale intervento viene permesso previa presentazione di regolare documentazione come agli artt. 4 - 5. Qualora non tutti gli esercenti aderiscano e' sufficiente l'adesione dei 3/4 degli stessi perché si possa dar corso a quanto sopra.

Art. 15 - Zona B - Zona di corona al centro storico

Nella presente zona sono consentiti, oltre ai tipi B/5 e B/6, insegne di tipo B/1, B/2, B/3, le cui dimensioni, a giudizio della Commissione, dovranno essere proporzionate e all'edificio su cui si posizioneranno e al fronte dell'esercizio, che costituirà inoltre il limite laterale delle insegne stesse.

Nella presente zona i materiali ammissibili saranno quelli già previsti al precedente art. 14.

L'illuminazione ammissibile sarà: diretta, indiretta, riflessa.

Art. 16 - Zona C - Zona con caratteristiche riconducibili al centro storico

Per la presente zona vale quanto già stabilito all'art. 14.

Qualora l'area di intervento abbia caratteristiche di particolare pregio o ambientale o

architettonico deve essere considerato quanto specificato al comma quinto e sesto del citato art. 14.

**Art. 17 - Zona D - Zona di corona urbana - Zona G - Altre zone -
Zona E - Periferia**

Nelle zone di cui al presente articolo e' consentito il posizionamento di insegne del tipo B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6 di tutti i tipi ammissibili; l'inserimento potra' avvenire, relativamente alle zone D e G, con mezzi pubblicitari di dimensioni contenute e correttamente inserite nell'ambiente urbano o extraurbano circostante.

Per le prescrizioni relative alla zona E si fa riferimento a quanto sopra, consentendo che le dimensioni del mezzo pubblicitario non siano eccessivamente contenute, ma non rinunciando alla salvaguardia dei criteri estetici che comunque il mezzo deve possedere, cio' in considerazione del fatto che sono classificate come periferia zone che hanno comunque un notevole valore ambientale ed un tessuto edilizio non rapportabile alla comune accezione del termine "periferia."

Relativamente ai materiali ammissibili si autorizza l'uso di ottone anche lucido e di materiali plastici e della luce propria che puo' essere anche a neon.

Art. 18 - Zona F - Zona industriale

Per la presente zona vale quanto gia' stabilito all'art. 17 comma secondo.

Rispetto ai materiali ammissibili per la presente zona si autorizza l'uso anche di materiali plastici e di alluminio anodizzato.

L'illuminazione potra' essere di qualunque natura come anche per i corpi illuminanti.

Art. 19 - Territorio extraurbano

Qualora il mezzo pubblicitario vada posizionato in una zona extraurbana cosi' come individuato nella tav. n. 3 che fa parte integrante della presente normativa, la Commissione stabilira' a quale delle zone sopra' descritte potra' essere assimilata, con attribuzione della relativa normativa.

PARTE V^

CARTELLONISTICA STRADALE

Art. 20 - Classificazione

I mezzi pubblicitari installabili lungo le sedi stradali si possono classificare come:

- A/1 Pubblicitari specifici di attivita' e produzioni in genere;
- A/2 Informativi specifici e ubicazionali di attrezzature , servizi, locali e quant'altro.

Per informativi ed ubicazionali devono intendersi cartelli ed altri mezzi aventi come oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, e quant'altro.

Ciascun tipo puo' avere la seguente collocazione:

- su parete;
- isolato;

I cartelli isolati possono essere:

- monofacciali;
- bifacciali;
- tridimensionali;

Art. 21 – Dimensioni e formati.

La dimensione massima ammissibile consentita dal Vigente Codice della Strada per cartelloni e simili e di mq. 6: m. 3 x 2 e frazioni.

Debbono essere utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

La quota della base dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad almeno ml. 1,50 rispetto alla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 22 - Ambiti d'inserimento in relazione alla categoria della strada

CATEGORIA A - A' - B - B'

L'apposizione di mezzi pubblicitari in genere, lateralmente alla sede stradale, e' sottoposto alla normativa del vigente Codice della Strada ed al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. Ove cio' non avvenga vale quanto gia' disposto dal presente regolamento in materia.

Approvato con delibera C.C. n. 129/97

